

È reato inquinare l'aria con il fumo di camino?

written by Redazione | 26/05/2022



Si può incriminare chi produce l'inquinamento dell'aria, immettendovi pulviscoli o polveri sottili tramite la comunione di camini alimentati a legna?

Chi ha detto che l'inquinamento ambientale è solo un affare di industrie e mezzi di trasporto? C'è chi rende irrespirabile l'aria bruciando materiali plastici o tossici, con conseguente esalazione di polveri e altri agenti chimici dannosi per la salute. Semmai ciò dovesse avvenire all'aperto sarebbe facile risalire al colpevole e processarlo. Ed ecco perché, in alcuni casi, tutto si consuma dentro le mura domestiche. Proprio di recente è stato posto alla Cassazione il seguente quesito: **è reato inquinare l'aria con il fumo di camino?** I giudici hanno avuto modo di chiarire il quadro normativo in materia: quali sono le norme che vietano di accendere fuochi che possano molestare i vicini di casa o costituire una fonte di pericolo per l'uomo.

Il tema è assai attuale perché, in periodo invernale, le Regioni emettono ordinanze che vietano il riscaldamento con l'uso di **caldaie o camini alimentati con la legna**.

Il divieto di immissioni di fumo, calore e di esalazioni

Esiste una norma, l'[articolo 844 del Codice civile](#), che nel disciplinare i rapporti tra vicini di casa stabilisce il divieto di tutte le esalazioni ed immissioni di fumo o calore che superano la **normale tollerabilità**. Questo concetto è molto ampio: il legislatore ha voluto lasciare al giudice ordinario il compito di interpretarlo di volta in volta tenendo conto dei contrapposti interessi in gioco e, soprattutto, del luogo ove il fatto si consuma.

Per stabilire l'intollerabilità di fumi e calori o di esalazioni non si può sempre ricorrere a un perito (specie quando si tratta di situazioni episodiche). Ci si può allora avvalere della **testimonianza** dei vicini che confermino la turbativa, dichiarando magari che l'aria era irrespirabile tanto da dover chiudere le finestre. Si possono poi usare le **fotografie** che ritraggono il materiale di posa a seguito della combustione (il pulviscolo o la cenere).

La violazione di tale norma comporta solo una responsabilità civile; verrà quindi emesso un ordine del giudice rivolto a:

- inibire il reiterarsi del comportamento;
- stabilire una "penalità" per ogni giorno di violazione di tale obbligo;
- in presenza di un danno dimostrabile, condannare il responsabile al risarcimento.

Il reato di getto pericoloso di cose

Esiste però anche una tutela penale che è quella offerta dell'[articolo 674 del Codice penale](#). Tale norma precede il reato di **getto pericoloso di cose**. In particolare, viene sanzionato penalmente chi cagiona l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone.

La dottrina si è chiesta se tale norma sanzioni anche l'attività di chi produca l'inquinamento dell'aria, immettendovi pulviscoli o le polveri sottili.

Nel caso di specie è stato condannato un uomo che, mediante la combustione di materiali avvenuta all'interno del camino della propria abitazione, emetteva

nell'atmosfera **fumi e gas maleodoranti**, tali da rendere difficoltosa la respirazione dei vicini di casa.

Lo stesso principio vale ovviamente anche e soprattutto se il **fuoco viene acceso su un campo privato all'aperto**. In tal caso, le emissioni sono più pericolose di quelle del camino in quanto non convogliate ed implicano una ricaduta a poca distanza con minore diluizione.

Per la Suprema Corte, la **diffusione di polveri sottili nell'atmosfera** è punita dalla prima parte dell'articolo 674 Codice penale, ovvero del versamento di cose e non dell'emissione di fumo. Quindi, per realizzare il reato non è necessario il superamento dei limiti imposti dalla legge, in quanto il reato sussiste con il consapevole versamento, in un luogo pubblico o privato di comune o di altrui uso, di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone **[2]**.